



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**REGIONE SICILIANA**  
**Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana**  
**Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana**  
**II DIRIGENTE GENERALE**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.R. n. 637 del 30.8.1975 recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;
- VISTA la L.R. n. 80 dell'1.8.1977, recante “Norme per la tutela, la valorizzazione e l’uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana”;
- VISTO il D.Lgs. n. 42 del 22.01.04 recante "Codice per i beni culturali ed il paesaggio" e ss.mm. ed ii.;
- VISTO il D.D.G. n. 6434 del 26 maggio 2008 recante “Modalità per la verifica ex art. 12 del D.L.vo n. 42/2004, dell'interesse culturale dei beni immobili di utilità pubblica”;
- VISTA la nota prot. n. 9145 del 22.11.2016 con la quale la Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta avvia il procedimento per la verifica d'ufficio dell'interesse culturale, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 42/2004, dell'impianto di radiotrasmissione RAI in onde medie, lunghe e corte oggi inattivo, sito a Caltanissetta di proprietà di Raiway S.p.A.
- VISTA la nota prot. n. 1149 del 10.02.2017 con la quale la Soprintendenza di Caltanissetta trasmette la proposta di dichiarazione di interesse culturale del bene, poi modificata e ritrasmessa con nota prot. 1728 del 03.03.2017;
- RITENUTO che l'**Impianto di radiotrasmissione RAI**:  
denominato comunemente “**Stazione radio o Antenna RAI di Caltanissetta**”  
provincia di **Caltanissetta**  
comune di **Caltanissetta**  
sito in **Contrada Sant'Anna – Via Antenna, snc**  
insistente su un'area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 per effetto dei DD.AA. n. 7739 del 09.10.1995 e n. 1858 del 02.07.2015 pubblicato nella G.U.R.S. n. 31 del 31 luglio 2015;  
composto da:  
**Antenna omnidirezionale ad onda media RAI** costituita da traliccio, cabina di sintonia e relativi blocchi di ancoraggio degli stralli ricadenti nelle **particelle 311, 142, 146, 127, 134, 143 e 228 foglio 92** del catasto di Caltanissetta, così come individuati con cerchiatura in rosso nell'allegato grafico “disposizione apparecchiature antenna”;  
**Apparati di radiotrasmissione** denominati “**Rai Onda Corta 1-CLa**” - **Rai Onda Corta 2-CLb**” - “**Rai Onda Corta 3-CLc**” - “**Rai Onda Lunga**” e “**Pannello frontale Combinatrice Rohde & Schwarz**” ubicati al piano terra e al primo piano dell'edificio RAI, censito al catasto con la particella 145 del foglio 92, così come evidenziati in rosso negli allegati grafici “disposizione apparecchiature”, riveste interesse storico, etnoantropologico e tecnico-scientifico particolarmente importante ai sensi dell'art. 10 comma 3 lettera d) del D.Lgs. 42 del 22/01/2004 e ss. mm. ii., in quanto rappresenta uno straordinario esempio del progresso delle radiocomunicazioni con valore di archeologia industriale ed in particolare l'antenna RAI, oltre a detenere il primato della torre strallata più alta d'Italia, è il segno distintivo che caratterizza lo skyline della città di Caltanissetta tale da costituire

un'espressione di identità storica e culturale della stessa, come meglio espresso nella relazione storico-tecno/scientifica allegata.

## DECRETA

- ART. 1) Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, l'**impianto** sito nel Comune di Caltanissetta e denominato "**Stazione radio o Antenna RAI di Caltanissetta**", composto dall'**Antenna omnidirezionale ad onda media RAI** e dagli **Apparati di radiotrasmissione**, così come descritto ed individuato in premessa, viene dichiarato di interesse culturale particolarmente importante ai sensi dell'art.10 comma 3 lettera d) del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm. ii. e rimane sottoposto a tutte le prescrizioni di tutela contenute nello stesso decreto legislativo.
- ART. 2) La relazione storico-tecnico/scientifica, gli schemi planimetrici disposizione apparecchiature, l'elenco ditte proprietarie e la documentazione fotografica fanno parte integrante del presente decreto che verrà notificato ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo del bene che ne forma oggetto.
- ART. 3) Ai sensi del comma 7 dell' art. 12 e del comma 2 dell'art. 47 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss. mm. ii. il presente provvedimento sarà trascritto, a cura della Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta, presso l'Ufficio del Territorio – Servizio Pubblicità Immobiliare ed avrà efficacia nei confronti di tutti i successivi proprietari, possessori e detentori a qualsiasi titolo.
- ART. 4) Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 120 giorni dalla notifica dello stesso, ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana, nonché ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ai sensi della L. n. 1034 del 6.12.1971 entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente decreto.
- ART. 5) Il presente decreto verrà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21 del 12.08.2014.

PALERMO, li 13 marzo 2017

Il Dirigente Generale  
Gaetano Pennino  
f.to